

Lavanderie, lavaggio a secco, tintorie

Si intende per attività professionale di tintolavanderia, l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra. Per l'esercizio delle attività sopra indicate, le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di 1 anno.
- b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato
- c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività
- d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a: 1) 1 anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva 2) 2 anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi 3) 3 anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata

Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale sopra specificata, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

Se con l'attività di lavanderia, tintoria, pulitura a secco è offerta, come servizio accessorio, la raccolta degli indumenti presso il domicilio del cliente, si deve tenere conto che, ai sensi dell'art. 23 comma 8 del "Nuovo Codice della Strada", la pubblicità fonica sulle strade è consentita solo agli utenti autorizzati, nelle forme stabilite dai Regolamenti comunali. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i Comuni possono limitarla a determinate ore o a particolari periodi dell'anno.

Lavanderia self service a gettone

Una lavanderia ad acqua self-service è uno spazio allestito con lavatrici professionali ed essiccatoi che possono essere utilizzati dalla clientela, acquistando gli appositi gettoni.

Il meccanismo è simile a quello degli autolavaggi self-service: il cliente acquista il gettone per usufruire dei macchinari che gli occorrono e, nel caso ne sia sprovvisto, compra anche gli appositi prodotti detergenti. L'attività è soggetta alle disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84 *Disciplina dell'attività professionale di tinto lavanderia*, ma non è obbligata a nominare un responsabile tecnico.

Le lavanderie a gettone sono attività iscrivibili al Registro delle Imprese.

Lavanderia a secco e pulitintolavanderie con ciclo chiuso e emissioni in atmosfera

Gli impianti di pulizia a secco di tessuti e pellami (escluse le pellicce) a ciclo chiuso e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso devono dotarsi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 e 275 del DLgs n° 152/06.

La Regione Emilia Romagna ha stabilito le prescrizioni dell'autorizzazione generale a cui il gestore di impianto può aderire presentando domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale secondo l'Allegato 2D-1 alla DGR n° 1769/10.

Per le nuove attività, le modifiche o i trasferimenti delle attività in altro indirizzo o il rinnovo dell'autorizzazione è prevista una procedura di autorizzazione semplificata. Infatti, ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7.

Secondo la procedura semplificata, l'interessato può presentare la domanda di adesione all'autorizzazione generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2D-1 alla DGR n° 1769/10.

La domanda con le autocertificazioni previste, deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività e l'attività si intende tacitamente autorizzata se, trascorso tale termine, il SUAP, per conto della Provincia quale ente competente al controllo della domanda, non richiede documentazione integrativa o non comunica il preavviso di diniego dell'autorizzazione.

Il Gestore di impianto deve tenere il registro annuale di attività da compilare mensilmente secondo il modello Allegato 3D alla DGR 1769/10 e deve inviare entro il 28 febbraio di ciascun anno la comunicazione annuale di attività, relativa all'anno solare precedente, secondo il formato dell'Allegato 2D-2 alla DGR 1769/10.

Per la pulitura a secco è necessario, inoltre, ottenere l'autorizzazione allo scarico in base al D.Lgs. n. 152/2006 e del Regolamento comunale di fognatura e classificare l'azienda nelle aziende insalubri ai sensi del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994.

Requisiti

- Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento
- Essere iscritto al Registro delle Imprese o all'Albo Artigiani
- Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare, essere in grado di dichiarare la non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 67 del d.lgs 159/2011 e degli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.
- Essere in possesso dell'idoneità professionale, o, in alternativa essere in grado di nominare un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale presso ogni sede dell'impresa. NB. L'obbligo di designazione del responsabile tecnico non sussiste nel caso lavanderia a gettoni.
- Essere provvisti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- Essere provvisti di autorizzazione allo scarico

Modalità di avvio dell'attività

L'esercizio dell'attività professionale di tinto lavanderia è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare al SUAP del Comune presso il quale l'impresa ha sede legale. Presso il SUAP devono essere depositate, se del caso, le domande di autorizzazione allo scarico e di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La segnalazione certificata di inizio attività ha effetto dal momento del deposito.

Oneri

Non sono previsti oneri per il deposito della SCIA, salvo che il Comune non decida diversamente. Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori, per la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e di scarico, quando sono necessarie.

Tempo

Inizio immediato dell'attività o, nel caso di impianti di pulizia a secco pulitintolavanderie a ciclo chiuso, 45 giorni dal deposito della domanda di adesione all'autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera. Per l'autorizzazione allo scarico il termine è di 60 giorni.

Descrizione Iter

Salvo il caso in cui sia richiesta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e l'autorizzazione allo scarico, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione al SUAP competente, che, verificata la sua correttezza formale, rilascia idonea ricevuta.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere del SUAP di assumere provvedimenti di annullamento o revoca. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi.

Modulistica e documentazione

Il modulo di SCIA all'avvio e la documentazione da allegare sono rinvenibili sul sito web del SUAP alla voce "artigianato", sezione SUAP on-line e sul portale People - Suap <http://peoplesuap.provincia.bologna.it/people/>.

Il modulo deve essere compilato e inviato, attraverso il sistema telematico, alla Pec del SUAP.

La domanda di adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera sono rinvenibili sul sito della Provincia di Bologna:

<http://www.provincia.bologna.it/ambiente/Engine/RAServePG.php/P/465210010500/M/278011030505/T/Autorizzazione-alle-emissioni-in-atmosfera-Lavasecco>

Normativa

- **I. 22 febbraio 2006, n. 84** - Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia
- **d.m. 5 settembre 1994** - Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie
- **determina Provincia di Bologna 1 marzo 2005, n. 51854** – D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 artt. 6, 7, 8, 15, D.M. 16 gennaio 2004 n. 44 - autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso
- **d.lgs. 3 aprile 2006, n.152** - Norme in materia ambientale.
- **d.lgs 26 marzo 2010, n. 59** – attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- **delibera di Giunta Regione Emilia- Romagna (DGR) n° 1769/10** (modifica ed aggiornamento della precedente DGR n°2236/09) prescrizioni generali di autorizzazione ed i limiti di emissione per tale tipologia impiantistica (l'allegato 4 alla DGR 1769/10 - punto 4.33)